

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trapani

Protocollo 0001970/III.01

Data 04/11/2019

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ISCRITTI

Oggetto: Obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione OPI - ex Collegio IPASVI.

Chiarimenti sulle relative sentenze.

A seguito dell'emanazione di sentenze riguardo il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, a tutela degli iscritti, si riporta i contenuti più salienti del parere pervenuto dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, rilasciato dall'Avv. De Donno, esperto in diritto del lavoro:

- *“Il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo Professionale anche per i pubblici dipendenti è disciplinata dall’art. 5 comma 2 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 così come modificato dalla Legge 3/2018;*
- *Il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo Professionale è un obbligo del dipendente che vi deve provvedere personalmente, salva la facoltà, se lo riterrà, di chiederne successivamente il rimborso all’Azienda Sanitaria presso la quale lavora ove mai tale pretesa possa ritenersi legittima;*
- *Non sussiste, in atto, nessun obbligo delle Aziende Sanitarie di corrispondere direttamente, agli Ordini Provinciali, la quota di iscrizione all’Albo Professionale in sostituzione dei singoli iscritti, ne tantomeno per gli Ordini Provinciali, di richiedere direttamente il pagamento in vece dell’interessato;*
- *L’iscrizione è condizione imprescindibile per esercitare la professione e per prestare servizio presso l’Azienda Sanitaria di appartenenza;*
- *Sospendere il pagamento della quota di iscrizione all’Albo Professionale, pur se nella convinzione che debba invece provvedervi l’Azienda Sanitaria datrice di lavoro, comporta la cancellazione dall’Albo stesso, quindi, l’impossibilità di poter proseguire nell’esercizio della professione con il conseguente rischio di essere licenziati per perdita dei requisiti professionali. Inoltre la Legge 3/2018, prevede un aumento delle sanzioni : in particolare viene stabilita la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro..... Viene, inoltre, inserito un nuovo comma all’art. 589 circa l’omicidio colposo, prevedendo la pena da 3 a 10 anni nel caso in cui il fatto venga commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria.....”*

In conclusione, il suddetto parere ribadisce che:

- *“non esiste alcun obbligo per gli Ordini Professionali di richiedere il pagamento della quota annuale di iscrizione ad Enti terzi diversi dall’iscritto cui compete.*
- *il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta la cancellazione dall’Albo stesso e, quindi, l’impossibilità di poter proseguire nell’esercizio della professione con il conseguente rischio di essere licenziati per perdita dei requisiti professionali ove la professione stessa venga esercitata alle dipendenze di strutture datrici di lavoro.*
- *le catastrofiche conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione all’Albo, anche a seguito di cancellazione, sopra indicate, sono talmente gravi da far considerare assolutamente infondati e forieri di gravissimi danni, pareri, richieste e diffide che sconsiglino all’iscritto di non pagare la quota annuale direttamente all’Ordine Professionale Provinciale”.*

Tanto si riporta, in riscontro alle giustificate richieste di chiarimento pervenute.



O.P.I.
Ordine Professioni Infermieristiche
Provincia di Trapani
Presidente
Filippo Impellizzeri

